

## ADEMPIMENTI

---

### ***La stampa dei registri entro il 31 gennaio***

di Dottryna



Lo slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017 (per effetto del D.P.C.M. 26/07/2017) ha determinato un allungamento anche delle tempistiche previste per la stampa e conservazione elettronica dei registri contabili a cura dei soggetti interessati al 31 Gennaio 2018.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i termini e le modalità entro i quali i soggetti obbligati alla tenuta dei registri contabili devono procedere alla loro stampa e conservazione elettronica.

Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti interessati sono tenuti alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo d'imposta 2016**, nonché alla conservazione elettronica dei documenti registrati su supporti informatici ([D.M. 17/06/2014](#)).

Relativamente al 2016, infatti, il **termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi** è slittato al 31 ottobre 2017 (per effetto del [D.P.C.M. 26/07/2017](#)) con conseguente differimento "**entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**", del termine di stampa e conservazione sostitutiva dei registri contabili. Scadenza questa da ritenersi valida anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva siano "disallineati" ([risoluzione 46/E/2017](#)).

Un aspetto controverso in materia è quello riguardante la data fissata per la stampa. Sul piano civilistico l'**articolo 2963 del cod. civ.** stabilisce che "*la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale*". Pertanto, considerato che quest'anno il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è slittato al 31/10, il termine per la stampa dei registri è fissato al 31/01 (in generale, invece, essendo il 30/09 il termine di presentazione delle dichiarazioni, il termine per la stampa dei registri viene fissato al 30/12). Tuttavia, nell'ambito della [risoluzione 46/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio: "*a) un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare*

*...concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti Iva e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017". Seguendo tale indicazione di prassi, e non le disposizioni codicistiche, sembra che il termine vada computato esattamente in mesi.*

Sul piano normativo è necessario il richiamo all'[articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994](#) ai sensi del quale *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"*. Tale disposizione ha **carattere generale** ed opera nei confronti di "qualsiasi registro contabile" tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, ecc.), non esclusi i registri multi-aziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal [D.M. 22/12/1988 \(circolare 59/E/2001\)](#).

Anche per la **conservazione sostitutiva** i termini sono slittati al 31 gennaio 2018. Ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, del D.M. 17/06/2014](#) (che rinvia all'[articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994](#)), infatti, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda infine che - in caso di verifiche, controlli o ispezioni - ai sensi dell'**articolo 5 del decreto 17/06/2014**, *"il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto"* ai sensi dell'[articolo 35, comma 2, lettera d\) del D.P.R. 633/1972](#).

La [L. 205/2017, articolo 1, comma 909, lettera a\)](#), ha disposto che gli obblighi di conservazione elettronica ([art. 3 D.M. Economia 17.06.2014](#)) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il **Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Con apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i tempi e le modalità di applicazione della disposizione. Inoltre, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**